



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Bari, 03.03.1995

Prot. n. 51/1808

Al Sig. Coordinatore
Settore Segreteria
Consiglio regionale

Al Sig. Presidente
1° Commissione consiliare

S E D E

Oggetto: Rapprovazione L.R. "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali". (Fl. 197/A)

Si rettifica la precedente propria nota prot. n. 172/4755 del 02.0.1995 precisando che la norma finanziaria formulata dalla 1° Commissione ^{e relativa} all'esercizio finanziario 1994 e pertanto la formulazione proposta non può ritenersi efficace.

Si prega il Sig. Presidente della 1° Commissione di voler disporre nuova formulazione aggiornata e di comunicarla direttamente alla Segreteria del Consiglio.

Distinti saluti.

D'Ordine del Sig. Presidente
Il responsabile della Segreteria
(Ing. Giovanni Mona)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 13/P del 6 marzo 1995

Numero totale dei componenti: 10

All'apertura dei lavori sono presenti sette Commissari

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 6 marzo 1995 il seguente provvedimento trasmesso dalla II Commissione Consiliare permanente in data 12.10.1994, per il parere ex art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

Legge regionale "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le amministrazioni provinciali"

2. La I Commissione ha esaminato il provvedimento in questione ed ha espresso all'unanimità parere finanziario favorevole
3. Il presente parere è stato espresso con il seguente voto dei commissari:

favorevole: Tondo, Potì.

contrario:

di astensione: Stefanetti.

Il Funzionario Responsabile
(dott. Giuliano Aquaro)

Il Presidente
(Tonio TONDO)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega si farà fronte con stanziamenti iscritti nel capitolo di spesa del bilancio regionale O621085 "Delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) ed e) del D.P.R. 915/1982. Smaltimento rifiuti art.5 l.r. 30/1986. Anno corrente" il quale conseguentemente assume la seguente denominazione "Delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del D.P.R. 915/1982. Smaltimento rifiuti: art.5, legge regionale 30/1986 e delle funzioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. D. Leg.vo 99/1992, che prevede nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 una disponibilità, in termini di competenza e cassa, pari lire 1.000.000.000.

2. il riparto delle somme avviene alle condizioni, criteri e modalità di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n.395 del 18.12.1986 e n.647 del 24.11.1987.

Almolo



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 12/P del 13 ottobre 1994

Numero totale dei componenti: 10

All'apertura dei lavori sono presenti otto Commissari e due in congedo.

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 13 ottobre 1994 il seguente provvedimento trasmesso dalle Commissioni Consiliari IV e V in data 29.9.1994, e i rilievi di natura finanziaria formulati dal Governo alla stessa:

Legge Regionale "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le amministrazioni provinciali"

2. La I Commissione preso atto della certificazione del Settore Ragioneria esprime parere favorevole alla norma finanziaria così come formulata nel testo allegato.

3. Il presente parere è stato espresso con il seguente voto dei commissari:

favorevole: Tondo, Balducci, Copertino, Silvestri, Tedesco
contrario: Angiuli, Introna,
di astensione:

Il Funzionario Responsabile
(dott. Giuliano Aquaro)

Giuliano Aquaro

Il Presidente
(Tonio TONDO)

Tonio Tondo

CC



(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega si farà fronte con stanziamenti iscritti nel capitolo di spesa del bilancio regionale n.0621085 - delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) ed e) del D.P.R. 915/1982. Smaltimento rifiuti art.5 l.r. 30/1986. Anno corrente - il quale conseguentemente assume la seguente formulazione - delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del D.P.R. 915/1982. Smaltimento rifiuti: art.5 l.r. 30/1986 e delle funzioni in materia di utlizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.leg.vo 99/1992.

2. Il riparto delle somme avviene alle condizioni, criteri e modalità di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n.395 del 18.12.1986 e n.647 del 24.11.1987.

3. Per l'esercizio finanziario 1994 il capitolo di spesa 0621085, così modificato nella titolazione come indicato al comma 1 del presente articolo, viene dotato in termini di competenza e cassa dell'importo di lire 1.000.000.000 mediante prelevamento dal cap. 1110070 "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in coso di adozione" del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno 1994, a norma dell'art.9 della l.r. 17.6.1994, n.21.

Tonello



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

3

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali".

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il Consiglio regionale, nella seduta del 25 luglio 1994 con deliberazione n. 881 ha approvato la legge regionale "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali".

Il Governo, con nota prot. n. 3103/22402 del 29.08.94, ha rinviato la legge ad un nuovo esame in quanto non sono indicati i mezzi finanziari da attribuire alle province a fronte delle nuove funzioni delegate alle stesse, tenuto anche conto che il capitolo di spesa relativo al finanziamento delle delega alle province in materia di smaltimento dei rifiuti, ai sensi della precedente normativa regionale, è privo di stanziamento di competenza e ciò in violazione del principio di cui all'art. 81, 4° comma, della Costituzione. Atteso quindi che l'osservazione di che trattasi non interessa il merito della legge approvata bensì solo il dispositivo finanziario, la IV e la V Commissione hanno rimesso tale osservazione alla I Commissione, in uno con una proposta al riguardo formulata dall'Assessorato alla Programmazione, che consiste nel ricomprendere anche le funzioni delegate in parola nel capitolo di spesa n. 0621085 (Delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) ed e) del D.P.R. 915/1982 ecc. ecc.) imputando ad esso una posta di competenza/ e di cassa pari a L. 1 miliardo prelevato dal fondo globale.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

2.

4

La I Commissione, con decisione n. 12/P del 13.10.94, ha espresso parere favorevole alla proposta, con la quale il rilievo governativo appare superato.

Invito pertanto il Consiglio a riapprovare la legge integrandola con la norma finanziaria così come licenziata dalla I Commissione.

Ottobre, 1994.

Antonio Silvestri



Consiglio Regionale
della Puglia

(Testo Consiglio regionale)

(Testo proposto 4° e 5° Commissione)

LEGGE REGIONALE

"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di
utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso
le Amministrazioni provinciali".



LEGGE REGIONALE

"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ART. 1

(Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Delega di funzioni)

1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto 1°, dell'art. 6 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, relativamente al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

2. Per quanto disposto al comma precedente, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi di cui alla lett. b) del 1° comma dell'art. 9 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, va notificato soltanto alla Provincia e al Comune di appartenenza.

3. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province devono uniformarsi alle norme di legge vigenti ed in particolare alla disciplina di cui all'art. 9, comma 2, del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, nonché alle disposizioni contenute nella presente normativa.

4. Ciascuna Provincia, per il territorio di propria competenza, redige ogni anno e trasmette alla Regione la relazione di cui al punto 5) dell'art. 6 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99.

ART. 1

1997



ART. 2

(Prescrizioni per le operazioni di utilizzazione dei fanghi)

ART. 2

1. A seguito della notifica delle informazioni di cui al punto 3 dell'art. 9 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, le Province possono disporre prescrizioni e condizioni all'utilizzazione dei fanghi in relazione alle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), alle condizioni meteorologiche della zona, alle caratteristiche fisiche dei fanghi.

IDENT

ART. 3

(Limiti e condizioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura)

ART. 3

1. E' ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura allorchè si verificano le condizioni di cui all'art. 3 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, nonchè quando il valore residuo dei solidi volatili del fango non risulti superiore al 68% di quello totale ovvero quando sia stato ridotto il contenuto in solidi volatili in misura non inferiore al 33% degli stessi.

IDENT

ART. 4
(Divieti)

ART. 4

1. Oltre i divieti stabiliti dall'art. 4 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, è vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli nelle aree interdette allo smaltimento così come

IDENT



(Testo Consiglio regionale)

(Testo proposto 4° e 5° Commissione)

definite dalle carte tematiche del Piano regionale di risanamento delle acque. E', altresì, vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli a distanze pari o inferiori a:

- mt. 1000 da captazioni idropotabili;
- mt. 500 da captazioni idriche a qualsiasi altro uso destinate;
- mt. 200 da corsi d'acqua superficiali;
- mt. 500 da autostrade e strade statali;
- mt. 300 da strade provinciali;
- mt. 100 da strade comunali.

ART.5
(Norme Sanitarie)

ART.5

1. In attuazione del punto 6) dell'art. 6 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.

19 E 17

ART.6
(Disposizioni transitorie)

ART.6

1. Le autorizzazioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura rilasciate dalla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, hanno validità fino alla loro naturale scadenza.

19 E 17

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono operanti nei termini indicati nel provvedimento



regionale autorizzativo.

3. Modifiche e/o integrazioni in relazione alle indicazioni contenute nel provvedimento autorizzativo regionale di cui al comma 1 del presente articolo comportano l'obbligo, da parte dei soggetti titolari, di presentazione di nuova istanza di autorizzazione all'autorità competente e contestuale comunicazione alla Regione per gli adempimenti di revoca.

Art. 7

(Norma finanziaria)

*superato dal
testo della
I Commissione*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega si farà fronte con stanziamenti iscritti nel capitolo di spesa del bilancio regionale n.0621085 - delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) ed e) del D.P.R. 915/1982. Smaltimento rifiuti art.5 l.r. 30/1986. Anno corrente - il quale conseguentemente assume la seguente formulazione - delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del D.P.R. 915/1982. Smaltimento rifiuti: art.5 l.r. 30/1986 e delle funzioni in materia di utlizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.leg.vo 99/1992.

2. Il riparto delle somme avviene alle condizioni, criteri e modalità di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n.395 del 18.12.1986 e n.647 del 24.11.1987.

3. Per l'esercizio finanziario 1994 il capitolo di spesa 0621085, così modificato nella titolazione come indicato al comma 1 del presente articolo, viene dotato in termini di competenza e cassa dell'importo di lire 1.000.000.000 mediante prelevamento dal cap. 1110070 "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in coso di adozione" del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno 1994, a norma dell'art.9 della l.r. 17.6.1994, n.21.



10

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 3103/22402

BARI, 29 AGOSTO 1994



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

CONCORSO	NUMERO
CC	4724
ES	

(Rif. fono n. 200/3053/PU 160.01.1
del 29.08.1994)

OGGETTO: Legge Regionale: "Esercizio delle funzioni amministrative
in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali".

Con riferimento alla nota n. 4436 del 29.7.1994 concernente la
legge regionale in oggetto indicata, approvata dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 881 del 25 luglio 1994, si comunica che il Governo ha
rilevato che non sono indicati i mezzi finanziari da attribuire alle
province a fronte delle nuove funzioni delegate alle stesse, tenuto anche
conto che il capitolo di spesa relativo al finanziamento della delega alle
province in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi della precedente

Rea/

./.



u^b

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(segue n.3103/22402 del 29.8.1994)

- 2 -

normativa regionale è privo dello stanziamento di competenza e ciò in violazione del principio di cui all'art.81, 4° comma della Costituzione.

Per il suesposto motivo il Governo ha rinviato la legge ad un nuovo esame del Consiglio Regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Cozzolino)

Angi Antonio Cozzolino

u
RGS/